

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

**Titolo: Proposta di legge "Modifica all'articolo 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)"**

### **I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario**

#### **1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo**

Scopo della presente proposta di legge è quello di introdurre una modifica alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare all'art. 18-bis recante "Comando e trasferimento dei dirigenti".

Mediante tale proposta di legge, nel confermare che ai dirigenti in posizione di comando presso le strutture regionali provenienti dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità (come già previsto dal vigente articolo 18 bis, comma 2, della citata legge regionale 1/2009), si precisa che, allo scopo di evitare effetti distorsivi e penalizzanti di detta specifica previsione, la stessa deve essere applicata senza penalizzare il personale dirigente comandato dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale, rispetto alle funzioni che lo stesso è chiamato ad espletare a seguito dell'attivazione del comando.

#### **2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta**

La materia, tutela della salute rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

#### **3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia**

La pdl in esame non presenta profili di incompatibilità con il quadro normativo nazionale.

#### **4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia**

La presente proposta di legge consiste nella modifica dell'articolo 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

#### **5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non si ravvisano incompatibilità con gli articoli 117 e 118 Costituzione.

#### **6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della**

**giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non si rilevano incompatibilità con la normativa e la giurisprudenza comunitaria.

**7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).**

Non ricorre tale necessità.

## **II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

**1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa**

Si dà atto del rispetto della l.r. 55/2008.

**2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento**

Si dà atto della corretta applicazione del Manuale operativo del processo giuridico-legislativo.

**3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica**

Non ci sono norme di tale genere nella presente proposta di legge.

**4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi**

Non è prevista l'adozione di successivi atti attuativi.

**5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina**

Si stabilisce che, per i comandi in essere, le previsioni contenute nell'articolo 1 della pdl si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge.